

							
Comune di Canicatti (capofila)	Comune Campobello di Licata	Comune di Castrofilippo	Comune di Naro	Comune di Racalmuto	Comune di Ravanusa	Comune di Grotte	Comune di Camastra

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D3

SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO e Micro Nido

Richiamato il Piano di Intervento per i Servizi di cura per l'Infanzia, approvato dal Comitato dei Sindaci del Distretto socio-sanitario D3 con deliberazione n. 3 del 09/12/2013;

L'anno..... il giorno del mese di nei locali del Comune di Canicatti,

TRA

il Dirigente del IV Settore del Comune di Canicatti, dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Canicatti _____, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Canicatti, Capofila del Distretto Socio Sanitario 3, avente partita _____;

E

il signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____, via _____ codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale _____ codice fiscale n°/P.IVA _____

Premesso che:

la Società Cooperativa Sociale _____ in possesso dei requisiti richiesti, è stata accreditata, giusta determina n. _____ del _____ del Comune Capofila, ed iscritta al n. _____ del Registro distrettuale di Accreditamento per la Sezione Minori per la tipologia di servizio "Asilo nido";

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto del Patto

Costituisce oggetto del presente accordo di accreditamento il servizio di Asilo Nido e Micro-Nido a favore di minori da 0 a 36 mesi, residenti nel Comune di Canicattì beneficiari del buono/voucher sociale per la prima infanzia.

Art. 2 - Obblighi e impegni dell'Ente accreditato

L' Ente sottoscrivendo il Patto di Accreditamento, assume i seguenti impegni ed obblighi:

- mantenere nel tempo i requisiti organizzativo - gestionali di accreditamento definiti nell'Avviso pubblico e nello schema di domanda entrambi approvati con determinazione n. _____ del _____ dal Dirigente IV° Settore del Comune di Canicattì Capofila del Distretto D3;
- comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica degli stessi, fermo restando che il Comune si riserva, comunque, di compiere, in qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
- espletare il servizio di cui al presente Patto con la massima cura e diligenza e senza interruzione per l'intera durata nel rispetto puntuale delle previsioni e modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nel presente Patto;
- rispettare il progetto pedagogico ed educativo presentati con la richiesta di accreditamento e mantenerlo nel tempo;
- collaborare con il personale dei Servizi Sociali del Comune relazionando mensilmente circa l'andamento del servizio;
- mantenere nel tempo l'importo del voucher per Asilo Nido di Canicattì, il cui valore lordo è di € _____ (comprensivo di IVA 5% se dovuta, costi di gestione e pasti);
- accettare, qualora per varie ragioni il servizio non venisse fruito per l'intera mensilità dal minore, le erogazioni delle sole quote equivalenti al servizio effettuato come rendicontato dallo stesso Ente;
- rispettare l' apposita Carta dei servizi prodotta in sede di richiesta di accreditamento;
- rispettare le disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 del la legge n. 13 6 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. comunicando per iscritto il conto corrente bancario o postale " dedicato", su cui dovranno confluire i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- consegnare al Comune di Canicattì un congruo numero di brochure/deplians informativi, aggiornati e completi di recapiti telefonici per la distribuzione ai cittadini richiedenti i vouchers;
- stipulare, a sua cura e spese, all'avvio del servizio, adeguata polizza assicurativa di R.C. per qualsiasi danno che dovesse occorrere ai minori o a terzi nel corso del lo svolgimento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- adibire alle attività di cui al presente Patto le figure professionali secondo gli standard previsti dal DPRS 16 maggio 2013 e a fornire i nominativi del personale impiegato nell'attività con relativa qualifica e mansioni, i curricula professionali e i titoli di studio richiesti e la documentazione relativa alla regolare instaurazione del rapporto di lavoro con lo stesso;
- comunicare il nominativo e il curriculum professionale della figura professionale Coordinatore/referente del progetto educativo;
- munire il personale educativo e non di un visibile cartellino identificativo contenente: foto, generalità, qualifica, nome dell'Ente;
- rispettare, nei confronti dei propri operatori impiegati nel servizio tutte le norme e gli obblighi retributivi ed assicurativi previsti dal CCNL di settore e dalle leggi vigenti;
- assicurare in forma autonoma, con totale carico dei costi sostenuti, la periodica attività di formazione e aggiornamento professionale degli educatori operanti all'interno dei servizi, e la partecipazione ad eventuali progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni;
- mantenere stabile, per quanto possibile, il personale incaricato e, qualora vi siano variazioni del personale durante l'espletamento del servizio, a garantire la sostituzione immediata con personale di pari professionalità aggiornando tempestivamente il Comune sui nominativi del personale subentrante e fornendo la relativa documentazione professionale;
- fornire al personale tutto il materiale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza;
- dotare la sede operativa (struttura) di telefono, fax e collegamento di posta elettronica;
- utilizzare strumenti per la valutazione della qualità delle prestazioni, anche adottati a livello di zona e a partecipare agli eventuali progetti a tal fine elaborati sia a livello comunale che di Ambito;
- ammettere al servizio bambini diversamente abili;

- aggiornare il progetto educativo sulla base degli indirizzi del Comune di Canicatti;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai minori e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs n. 196/03;
- attivare propri strumenti operativi, rivolti al minore e alla sua famiglia, attraverso i quali consentire la periodica verifica del livello di qualità degli interventi percepita da parte dei medesimi soggetti (custom satisfaction);
- non cedere in subappalto i servizi per i quali si è accreditati;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nell'avviso e nel presente atto.
 - rispettare la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 Marzo 1998, n. 168);

Art. 3 - Competenze del Comune

Il Comune di Canicatti, per tutta la durata del Patto:

- mantiene i contatti con l'Ente accreditato per l'erogazione, il monitoraggio e la verifica del servizio attivato;
- verifica l'applicazione, nei confronti del personale dipendente, dei contratti collettivi nazionali di settore vigenti, secondo il profilo professionale di riferimento;
- verifica la documentazione di rendicontazione ai fini della corretta gestione del servizio e per il buon andamento dello stesso;
- si riserva la facoltà di chiedere all'Ente accreditato la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni affidate;
- vigila con periodiche ispezioni sui servizi educativi per l'infanzia per accertare la permanenza dei requisiti "dell'accreditamento";
- disciplina forme e modalità di ispezioni occasionali al fine di verificare il benessere dei bambini, l'attuazione del progetto educativo e la soddisfazione del servizio.

I controlli e le verifiche possono essere effettuati dai servizi dell'ASP per quanto di competenza

Art. 4 - Durata del Patto di accreditamento

Il presente Patto ha validità sino al 30 giugno 2019, salvo ulteriori proroghe da parte del Ministero e, comunque fino all'esaurimento dei Fondi assegnati PAC Infanzia a decorrere dalla sua sottoscrizione salvo successiva formale rinuncia da parte dell'Ente con preavviso di almeno 30 gg.

È escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 - Revoca del Patto per l'Accreditamento

Comportano la risoluzione del rapporto, la cancellazione dall'Albo distrettuale e la revoca dell'accordo le seguenti circostanze che dovessero eventualmente insorgere:

- a) accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione o per motivi igienico sanitari segnalati dall'ASP;
- b) inadempienza da parte del soggetto gestore alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
- c) accertamento del venir meno dei requisiti che hanno determinato il Patto di accreditamento;
- d) interruzione dell'attività superiore a giorni 15 senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte a evitare la sospensione stessa;
- g) perdita anche di uno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50 /2016.

Il Comune, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi previsti dal presente Patto, diffida l'Ente ad adempiere ed a far pervenire le proprie contro deduzioni entro un termine definito, comunque non inferiore a 15 giorni; l'inadempimento e/o la mancata contro deduzione nel termine stabilito, comporta la risoluzione del presente Patto.

Art. 6 - Modalità di pagamento

Il Comune di Canicatti liquiderà al soggetto accreditato il valore del buono/voucher, per l'acquisto posti-utente, detratto dalla quota di compartecipazione a carico dell'utente, su presentazione di fattura mensile fiscalmente in regola.

La fattura intestata al Comune di Canicatti dovrà contenere il numero delle ore effettuate e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- matrice del buono/voucher assegnato alla famiglia del minore;
- prospetto riepilogativo per singolo intervento mensile contenente nominativi dei minori beneficiari dei servizi e il numero di ore fruito firmato dal Legale Rappresentante dell'Ente;
- dichiarazione di responsabilità, a firma del Legale Rappresentante dell'Ente, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi contrattuali, previdenziali e assicurativi, antinfortunistici nei confronti

del personale impiegato nel servizio e la conformità del trattamento economico alla tipologia di rapporto di lavoro adottato per il personale.

Alla liquidazione si provvederà entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa istruttoria e accertamento della regolarità contributiva (DURC).

Nel caso di irregolarità nelle fatture, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qualvolta siano in corso con l'Ente contestazioni formali, previste dal presente Patto.

L'interruzione, senza giustificato motivo da parte dell'Ente dell'erogazione del servizio, prima della scadenza del presente Patto comporterà per il servizio prestato ed ancora non pagato l'applicazione di una riduzione del 20% sulla somma dovuta; inoltre non darà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per il servizio da rendere, e comporterà la cancellazione dall'Elenco degli Enti accreditati per il periodo di validità temporale dello stesso.

L'Ente non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune di Canicattì nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

L'Ente è individuato quale "responsabile" del trattamento dei dati personali e/o sensibili inerenti gli utenti di cui verrà in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a comunicare per iscritto il nominativo del soggetto incaricato di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia.

Ai fini degli adempimenti previsti dal suddetto decreto legislativo si precisa che l'affidatario tratterà i dati personali e sensibili dell'utenza sia per relazione diretta con l'utenza stessa che nel rapporto con gli uffici comunali preposti.

Art. 8 - Modifiche, integrazioni del Patto

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del presente patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato e o eventualmente risolto.

Art. 9 - Foro competente

Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti è quello di Agrigento.

Per quanto non previsto espressamente nel presente Atto d'obbligo si rinvia alle norme di legge in materia.

La sottoscrizione del presente patto comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente